

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 1133 del 15 LUG. 2016

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia – Regolamento.

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Rinaldo Tordera, nominato con atto di Giunta Regionale d'Abruzzo n° 152 del 10.03.2016, su conformi istruttoria e proposta del Comitato Unico di Garanzia del 05.07.2016, adotta la presente deliberazione.

PREMESSO che:

- con deliberazioni n° 684 del 09.05.2016 e n° 817 del 27.05.2016 è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.);
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Direttiva del 4 marzo 2011, ha emanato le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;
- il punto 3.4) della Direttiva 04.03.2011 prevede che entro sessanta (60) giorni dalla sua costituzione il C.U.G. adotti un Regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso;

ATTESO che:

- Il Comitato Unico di Garanzia si è insediato in data 20 giugno 2016, come risulta dal verbale conservato in atti dell'Azienda;
- nella successiva seduta del 4 luglio 2016 il Comitato ha predisposto il Regolamento interno per il corretto funzionamento dello stesso;
- è necessario procedere all'adozione del suddetto Regolamento nonché a darne la massima diffusione tra il personale dipendente;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa

1. di procedere all'adozione del Regolamento interno per la disciplina ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, allegato in copia sub A);

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di rispettare i termini stabiliti dalla normativa per l'adozione;
3. di pubblicare il suddetto Regolamento sul sito web dell'Azienda nella sezione appositamente dedicata;
4. di inviarne copia a tutti i Dipartimenti / UU.OO. / Servizi ed Uffici della A.S.L.

Si attesta che il presente provvedimento è stato proposto previa istruttoria del Comitato Unico di Garanzia, ai sensi del capo 2) della Legge 07.08.1990 e s.m.i.

L' Assistente Amm.vo
Istruttore del Procedimento
Sig.ra Rossana Luciani

Rossana Luciani

IL PRESIDENTE DEL C.U.G.
(Dott.ssa Rossella De Santis)

Rossella De Santis

07 LUG. 2016

In relazione all'art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n° 502, come sostituito dall'art. 4 punto e) del Decreto Legislativo 07.12.1993 n° 517 e come ulteriormente modificato dall'art. 3 del D. Lvo 19.06.1999, n° 229 - esprime parere:

Marcello Sciarappa.....IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marcello Sciarappa)

Stella Fedalto.....

Maria Teresa Colizza.....IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Teresa Colizza)

Maria Teresa Colizza.....

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rinaldo TORDERA)

Rinaldo Tordera

COMITATO UNICO DI GARANZIA

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA L'AQUILA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, (di seguito denominato "CUG" o "Comitato") istituito presso l'ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila con Deliberazioni del D.G. n. 684 del 9.05.2016 e 817 del 27.05.2016 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2

Composizione e sede

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

Il Comitato ha sede presso la sede legale dell'ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, via Saragat snc località Campo di Pile, 67100



COMITATO UNICO DI GARANZIA

L'Aquila.

Art. 3

Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

L'attività svolta in qualità di componenti il Comitato è considerata, ad ogni effetto di legge, attività di servizio anche ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro.

I Componenti che si spostino da una sede all'altra per la partecipazione alle riunioni possono ottenere il rimborso delle spese nei limiti della disciplina delle trasferte.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato e comunque non oltre la nomina del nuovo CUG.

Art.4

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato;

convoca e presiede le riunioni, coordinandone i lavori;

predispone l'ordine del giorno delle sedute, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, effettivi e dei supplenti, comunque pervenute;

cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;

cura i rapporti con l'Amministrazione;

propone all'Amministrazione, sentito il CUG, la decadenza dall'incarico dei componenti nei casi di assenza non giustificate, effettuate per tre volte;

provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione.



COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 5


Compiti del segretario

Il segretario del CUG cura il supporto necessario al suo funzionamento;
cura l'invio, tramite la posta elettronica, delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;
tiene l'archivio del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza, etc);
redige il verbale di ogni seduta;
cura la pubblicizzazione dell'attività del CUG.
In caso di assenza del segretario il verbale viene redatto a rotazione dai presenti.

Art. 6

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno ogni bimestre.
Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno due dei suoi componenti effettivi.
La convocazione ordinaria viene concordata nella stessa seduta ed effettuata via e-mail, in tempo reale, a tutti i Componenti effettivi e supplenti;
La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno due giorni prima della data prescelta.
La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione, di norma via e-mail, al Presidente, al Componente supplente, al Segretario.



COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 7

Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto i Componenti titolari e i Componenti supplenti in sostituzione dei titolari.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Direttore Generale per le successive valutazioni dell'Azienda.

Art. 8

Decadenza e dimissioni dei Componenti

Il Comitato delibera la decadenza dall'incarico del componente che si assenti per tre volte senza giustificato motivo, comunicandolo al Direttore Generale;

le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso;

il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni, dandone comunicazione al Direttore Generale per consentirne la sostituzione; nel caso di componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali, le

M

COMITATO UNICO DI GARANZIA

dimissioni dovranno essere trasmesse anche alla relativa organizzazione ai fini della sostituzione;

il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e al Direttore Generale.

Art. 9

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il Comitato può designare tra i Componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

Il Comitato può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, di comprovata professionalità non presente all'interno dell'Ente per l'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione; la collaborazione verrà valutata sempre nell'ambito delle risorse economiche disponibili in bilancio della ASL e deve sempre avvenire nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. Sarà gratuita la consulenza o collaborazione fornita da un dipendente della stessa Azienda A.S.L.

Art. 10

Compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della Legge 183/2010 e della

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità.

Si esemplificano di seguito alcuni dei compiti del CUG.

Propositivi su:

- predisposizione piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra donne e uomini nonché prevenire l'insorgere e contrastare la diffusione di situazioni persecutorie e di violenza morale o psichica;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini;
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sulle questioni delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità regionale;
- azioni dirette a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- promozione di interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne dopo l'assenza per maternità;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici di comportamento, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni e di violenze sessuali, morali o psicologiche (mobbing);
- promozione di indagini conoscitive, ricerche e analisi necessarie a



COMITATO UNICO DI GARANZIA

individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Azienda A.S.L.

Consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione delle prestazioni lavorative del personale;
- contrattazione integrativa sui temi di competenza.

Di verifica su:

- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo nonché di promozione della salute organizzativa;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing).

Ogni Componente del C.U.G. si astiene dalla partecipazione alle attività del Comitato che riguardino questioni in cui sia direttamente e/o indirettamente coinvolto.

Art. 11

Rapporti tra il Comitato ed il personale dipendente

Al fine di creare collegamenti e rapporti con il personale dipendente seguirà apposito Regolamento.



COMITATO UNICO DI GARANZIA



Art. 12

Relazione annuale

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

- dalla U.O.C. Personale e Direzione Amministrativa dei Distretti ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;
- dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell'Azienda ASL., da Servizio Medici Competenti e dal Centro di Ascolto Mobbing.

La relazione deve essere trasmessa alla Direzione Generale dell'Azienda ASL.

Art. 13

Rapporti tra il Comitato, l'Amministrazione e altri Enti

I rapporti tra il Comitato e la Direzione dell'Azienda ASL sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB del Portale dell'ASL.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili ai Servizi e

N

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Uffici dell'Azienda, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Il C.U.G. opera in collaborazione con l' Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.) e, qualora necessario, si raccorda con i sotto indicati organismi esterni: Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Consigliere/i di parità territorialmente competenti; Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR – istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità; altri soggetti esterni, nazionali e internazionali e altri C.U.G..

La Direzione dell'Azienda favorisce l'operatività del CUG e garantisce gli strumenti per il suo funzionamento, valorizza e pubblicizza tempestivamente in ambito lavorativo le attività ed i risultati dei lavori svolti dal CUG; a tal riguardo il CUG potrà usufruire della NEWS Letter aziendale per le informazioni su attività, esperienze che possono essere portate a conoscenza del personale dell'Azienda.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

Art. 15

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate



COMITATO UNICO DI GARANZIA



dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.


Y

L'Aquila, 4 luglio 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata ex art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito www.asl1abruzzo.it il giorno.....1.9.LUG.2016..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 2°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

L'Aquila,1- 1 AGO, 2016.....

IL FUNZIONARIO

